

La busta paga fa piena prova legale a certe condizioni anche quando il saldo è zero

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2239 del 30 gennaio 2017, ha chiarito che la busta paga ha valore di piena prova circa le indicazioni in essa contenute solo quando sia chiara e non contraddittoria; diversamente, ove in essa risulti l'indicazione di altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti del credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie la indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), essa è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti esposti nel documento.

.....

Con la sentenza in commento la Suprema Corte si è pronunciata sulla efficacia di piena prova di quanto attestato nella busta paga, chiarendo che la busta paga è una prova contro l'azienda che l'ha emessa, perché costituisce un'ammissione di debito nei confronti del dipendente. Con la conseguenza che è possibile ottenere, sulla base di tale documento, un decreto ingiuntivo se le somme ivi indicate non sono state materialmente pagate.

Il fatto

La controversia nasce dal ricorso al tribunale di primo grado con cui una società (una realtà alberghiera) proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo presentato da un lavoratore, già dipendente della società, per il pagamento delle competenze di fine rapporto, deducendo la assenza della prova scritta e la inesistenza del credito.

L'azienda sosteneva che l'ingiunzione era stata emessa sulla base di una busta paga con un saldo pari a zero, in quanto il credito per le competenze di fine rapporto era interamente assorbito dai danni causati dal dipendente a seguito dello svolgimento di una illegittima attività di concorrenza (essendo egli titolare di una struttura ricettiva nonché collaboratore di altre strutture concorrenziali) per la quale era stato licenziato per giusta causa.

Il giudice del lavoro rigettava l'opposizione e, nel successivo grado di giudizio, la corte d'appello confermava tale decisione.

Nelle motivazioni, la corte territoriale osservava che correttamente il tribunale aveva ritenuto che la busta paga emessa dalla società aveva natura di confessione stragiudiziale per l'attestazione dell'esistenza e dell'entità delle competenze di fine rapporto maturate dal lavoratore, ma la pretesa della società al risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto della condotta infedele del dipendente, invece, era priva di prova e, pertanto, non era opponibile in compensazione.

La società proponeva quindi ricorso per la cassazione della sentenza, lamentando, per quanto qui di interesse, che la busta paga posta a fondamento del decreto ingiuntivo recava un saldo pari a zero sicché non conteneva alcun riconoscimento di debito e sul punto non poteva condividersi la statuizione della corte di merito secondo cui l'importo indicato a debito della società era oggetto di confessione mentre l'importo del controcredito per danni era una mera asserizione: la busta paga prodotta dalla controparte quale prova del credito non poteva essere frazionata, in conformità al principio di inscindibilità della confessione.

La decisione

La Cassazione accoglieva il ricorso, ma esprimeva un principio interessante per quanto di nostro interesse.

Nell'annotata pronuncia, i Giudici di legittimità accoglievano la censura sollevata dal datore di lavoro, in particolare in relazione all'efficacia probatoria della busta paga, in considerazione del summenzionato principio dell'inscindibilità della confessione.

Questo significa che, se è riconosciuto valore di confessione stragiudiziale dell'importo indicato in busta paga a debito del datore di lavoro, allo stesso modo eguale valore deve essere attribuito anche all'importo ivi indicato quale controcredito del datore medesimo (risultando, infatti, la busta pari a zero), proprio perché in base all'invocato principio non è consentito il frazionamento della prova del credito.

Proseguiva pertanto la Corte definendo che da tali premesse ne conseguiva logicamente che l'attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale con conseguente riconoscimento di piena efficacia di prova legale ai sensi del combinato disposto degli artt. 2734 e 2735 c.c. *“è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità dei fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice”* e che quindi *“la busta paga ha valore di piena prova circa le indicazioni in essa contenute solo quando sia chiara e non contraddittoria”*.

In definitiva

Il principio che si evince dalla lettura della sentenza in commento, è che anche una busta paga con saldo zero fa prova contro l'azienda perché contiene una ammissione di debito.

Quindi, una busta paga costituisce piena prova dei dati in essa contenuti nei confronti dell'azienda datrice di lavoro, ma il giudice è vincolato e deve necessariamente tenerne conto solo se le dichiarazioni riportate in essa dall'azienda e sfavorevoli all'azienda stessa (come per esempio l'ammissione di un debito verso un dipendente), hanno carattere di univocità e incontrovertibilità. Se non presentano tali caratteristiche, come nella fattispecie, la busta paga rientra nell'ambito degli elementi sui quali il giudice può liberamente esprimere un giudizio, come nella fattispecie considerata, in cui era contenuta l'indicazione di altri fatti, che facevano dedurre l'estinzione degli effetti del credito del lavoratore.

Vale la pena ricordare brevissimamente, sul tema della retribuzione e relativa busta paga, che attualmente è all'esame della Commissione lavoro della Camera il disegno di legge (c1041), che contiene la proposta di introdurre un meccanismo antielusivo che tende a rendere obbligatorio il pagamento degli stipendi attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali e che definisce che la firma sulla busta paga non costituirà prova dell'avvenuto pagamento, con pesanti sanzioni (fino a 50 mila euro) per chi non rispetta gli obblighi previsti. La proposta è nata dall'esigenza di condannare ed eliminare la deprecabile prassi in forza della quale alcuni datori di lavoro, sotto il ricatto del licenziamento o della non conferma di assunzione, corrispondono ai lavoratori una retribuzione inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, pur facendo firmare al lavoratore, molto spesso, una busta paga dalla quale risulti una retribuzione regolare, violando così gli articoli 1, 35 e, soprattutto, 36 della Costituzione.